

VADEMECUM

per la compilazione della comunicazione di ospitalità da parte dell'utenza

CHI PUÒ OSPITARE

Ai sensi dell'art. 7 co. 1 T.U.I., qualunque privato cittadino intenda offrire ospitalità a qualunque titolo, anche solo per un giorno, in forma gratuita od onerosa, a uno straniero extracomunitario, anche se parente o affine, trasferendogli la proprietà o concedendogli il godimento anche solo parziale di un bene immobile ad uso abitativo, è tenuto a darne comunicazione scritta all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

Si precisa che per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (hotel, B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti in carico di cui all'art. 109 T.U.L.P.S. deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio “Alloggiati Web”, senza che sia necessaria alcuna comunicazione con altre modalità.

CHI PUÒ ESSERE OSPITATO

La comunicazione di ospitalità deve riguardare un cittadino straniero che tassativamente sia, da un lato, cittadino di un paese extra Ue; e dall'altro, regolarmente presente sul territorio nazionale. In difetto di tali presupposti la comunicazione **non può e non deve essere registrata**.

A conferma del primo presupposto interviene la circostanza per cui il Testo Unico Immigrazione contiene la disciplina relativa ai soli stranieri extracomunitari; quella relativa ai cittadini stranieri comunitari è contenuta nel D.Lgs. 30/2007, il quale però non prevede analogo obbligo per chi offre loro ospitalità.

A conferma del secondo presupposto sovviene invece l'**art. 12 co. 5bis T.U.I.** che, in relazione ai soli casi di ospitalità a titolo oneroso, sancisce espressamente che “chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna [...] comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato”.

CHI DEVE TRASMETTERE

Ai sensi dell'art. 7 co. 1 T.U.I., l'onere di trasmissione della comunicazione e della documentazione ad essa allegata grava non sul cittadino extracomunitario ospitato, bensì su chiunque, italiano o straniero che sia, gli stia offrendo ospitalità; pertanto la comunicazione deve esser firmata e trasmessa all'Autorità di P.S. **dall'ospitante**.

ENTRO QUANDO E COME TRASMETTERE

La trasmissione va effettuata tassativamente entro 48 ore dall'ingresso dell'extracomunitario nell'immobile. Il termine volutamente non tiene conto dell'eventuale carattere festivo delle giornate coinvolte, e ciò perché la trasmissione della dichiarazione e dei suoi allegati può essere effettuata, oltre che

a mano presso gli sportelli a disposizione dell'utenza nelle strutture coinvolte, anche a mezzo PEC (si badi, non posta ordinaria, solo PEC) o raccomandata postale a/r.

Ai sensi dell'art. 7 co. 3 T.U.I., chiunque non ottemperi precisamente a quanto prescritto entro i termini di legge incorrerà nel pagamento di una sanzione amministrativa compresa **tra € 500 e € 3500**.

A CHI TRASMETTERE

Tutti coloro i quali diano ospitalità a cittadini extracomunitari regolari mediante immobili siti nel Comune di Reggio Calabria sono tenuti a trasmettere la comunicazione di ospitalità all'**Ufficio Immigrazione** della Questura cittadina.

Chi dia ospitalità agli stranieri regolari mediante immobili siti nei Comuni ove hanno sede i **Commissariati di P.S.** (ossia i comuni di Bovalino, Cittanova, Condofuri, Gioia Tauro, Palmi, Polistena, Siderno, Taurianova, e Villa San Giovanni), sarà tenuto a trasmetterli a dette strutture della Polizia di Stato.

Infine, per tutti coloro i quali ospitino cittadini extracomunitari in immobili siti in qualunque altro Comune della Provincia, la trasmissione dovrà essere effettuata a favore del **Sindaco del Comune** nel cui territorio insiste l'immobile, che provvederà a registrare l'avvenuto deposito.

Qualunque sia la struttura chiamata a ricevere la documentazione, ove la trasmissione venga effettuata a mano l'operatore ricevente dovrà necessariamente apporre sulla documentazione cartacea il timbro della struttura stessa, la data e l'orario dell'acquisizione, il nome dell'operatore in stampatello e la sua firma; di tutta la documentazione così controfirmata, dovrà essere rilasciata copia per ricevuta all'utente ospitante, che a sua volta dovrà rilasciarne copia allo straniero extracomunitario ospitato. Qualora invece la trasmissione avvenisse via PEC o via raccomandata postale a/r, una volta effettuata la registrazione del plico cartaceo o digitale pervenuto, non sarà necessario emettere alcuna ricevuta, stante il valore certificatore già posseduto dalle specifiche modalità di trasmissione. Sarà comunque onere dell'ospitante fornire all'ospitato copia della prova dell'avvenuto invio della comunicazione.

COSA TRASMETTERE

La documentazione da produrre si compone di una parte fissa e di una parte variabile.

La parte fissa, da trasmettere in qualunque caso, comprende:

- Modello di comunicazione di ospitalità debitamente compilato
- Copia del documento d'identità dell'ospitante (se straniero, passaporto comprensivo di eventuali visti e timbri + titolo di soggiorno in corso di validità o con allegata istanza di rinnovo)
- Copia dei documenti dell'ospitato (passaporto comprensivo di eventuali visti e timbri + titolo di soggiorno in corso di validità o con allegata istanza di rinnovo)

In aggiunta, è sempre necessario allegare ulteriore copia sia della documentazione attestante il titolo in base al quale chi ospita ha disponibilità dell'immobile sia di quella attestante la tipologia di ospitalità offerta.

- 1) Proprietario dell'immobile che ospita l'extracomunitario a titolo gratuito nell'immobile in cui egli stesso vive:
 - Copia dell'atto di proprietà;
- 2) Proprietario dell'immobile che ospita l'extracomunitario a titolo gratuito nell'immobile in cui non vive:
 - Copia del contratto di comodato correttamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;

- 3) Proprietario dell’immobile che ospita l’extracomunitario a titolo oneroso, nell’immobile in cui egli stesso vive o in immobile in cui non vive:
 - Copia del contratto di locazione correttamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
- 4) Conduttore che ospita l’extracomunitario a titolo gratuito od oneroso:
 - Copia del contratto di locazione tra l’ospitante e il proprio dante causa correttamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate nel quale non siano espressamente vietati la sublocazione o il subcomodato;
 - Copia del contratto di sublocazione o subcomodato correttamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
- 5) Comodatario che ospita l’extracomunitario a titolo gratuito od oneroso:
 - Copia del contratto di comodato tra l’ospitante e il proprio dante causa correttamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate nel quale siano espressamente ammessi la sublocazione o il subcomodato;
 - Copia del contratto di sublocazione o subcomodato correttamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate;

Si ricorda che, **ai sensi dell’art. 7 co. 3 T.U.I.**, chiunque non ottemperi precisamente a quanto prescritto entro i termini di legge incorrerà nel pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra € 500 e € 3500.